

TAR Basilicata - Sentenza 28/06/2004 n. 594
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3, 21.5

In sede di verifica dell'anomalia delle offerte le valutazioni della commissione di gara costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale i cui limiti di sindacato sono correlati alla manifesta illogicità, alla incongruità della motivazione, all'errore di fatto, a profili cioè che non vanno a scalfire la sfera di autonomia decisionale riservata in tale ambito alla potestà dell'Amministrazione. Una percentuale di introiti di pochissimo superiore al 2%, è comunque già di per sé così esigua da rendere l'offerta sostanzialmente non remunerativa. Il comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., contestualizzato all'interno dell'articolo di cui fa parte, si riferisce alle gare effettuate mediante appalto-concorso e licitazione privata per affidamento di concessioni di cui al comma 2, nelle quali, avendo la commissione discrezionalità valutativa dei progetti-offerta, ha senso vietare ai commissari altre funzioni di carattere tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura. Viceversa il divieto non può concernere gare di pubblico incanto da effettuarsi col criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta nelle quali è assente una tale attività valutativa. Per le procedure di gara di competenza degli enti locali le disposizioni ordinamentali, che impongono ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara assumendo le responsabilità delle relative procedure e che prevedono che la responsabilità della fase preparatoria del procedimento e quella della sua conclusione facciano capo allo stesso dirigente, prevalgono sulla norma di carattere generale della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m..